



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE

IL TRIBUNALE DI POTENZA

in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 878/2014 R.G.A.C.,

TRA

Parte_1 in persona del l.r. *p.t.*, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Filippo RAUTIIS, nel cui studio è elett.te dom.ta;

ATTRICE

E

Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Emanuele BRUNETTI, nel cui studio è elett.te dom.to;

CONVENUTO

avente ad oggetto: Azione di responsabilità contro amministratore di società in nome collettivo

CONCLUSIONI

Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La *Parte_1* *Parte_1* traeva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, *Parte_1* chiedendo che fossero accolte le seguenti conclusioni:

Piaccia all'On.le Tribunale di Potenza, nella persona del Giudice Unico designando, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda ammissibile e fondata in fatto ed in diritto contrariis reiectis, **NEL MERITO a) accertare e dichiarare** la responsabilità del Piccininni Donato per la cattiva amministrazione della Mi.Do.Vi.An. Snc di Piccininni Donato e F.lli negli anni che vanno dal 2005 al marzo 2009 e per l'effetto condannarlo a restituire alla suddetta Società la somma di € 93.139,85 indebitamente trattenuta dal convenuto e ciò al fine di reintegrare il patrimonio sociale; **b) condannare** Piccininni Donato al risarcimento dei danni derivanti dal ritardato pagamento di tasse e tributi e dai costi del mutuo che la Mi.Do.Vi.An. è stata costretta ad accendere per far fronte agli oneri fiscali e tributari summenzionati, costi attualmente non quantificabili e che dovranno essere accertati e quantificati a mezzo Consulenza Tecnica D'Ufficio; **c) condannare**, inoltre, il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorario del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.

Il Parte_1 era stato amministratore della società fino al Marzo del 2009: a decorrere dal 2005 non pagava i tributi, dei quali era onerata la medesima società: egli, invece, tratteneva per se medesimo, sino alla concorrenza dell'importo di euro 93.139,85, i canoni che la Parte_1 di Parte_1 e Pt_ percepiva dall'INPS, cui era stato locato un immobile aziendale.

La società si vedeva costretta, pertanto, ad accendere un mutuo con la Cassa Arianese di Mutualità S.C. A R.L., ed a pagare sanzioni ed interessi sui tributi non tempestivamente versati dal precedente amministratore, ossia dal convenuto.

2. Il Parte_1 rimaneva, inizialmente, contumace: in un secondo momento, si costituiva, chiedendo che la domanda fosse dichiarata inammissibile, o fosse rigettata.
3. Falliva il tentativo, promosso da chi scrive, di far conciliare le parti, attraverso una specifica proposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel costituirsi, il Parte_1 eccepiva, innanzitutto, che l'azione di responsabilità era stata promossa dall'amministratore senza aver ottenuto una deliberazione dell'assemblea.

In realtà, il 2 Novembre 2013, i tre consoci, diversi da Parte_1 titolari di quote dei complessivi tre quarti del totale, stabilivano (come da verbale in atti) di agire: ma ciò non sarebbe stato neppure necessario, perché l'art. 6 dello statuto assegna all'amministratore, senza che debbano esprimersi i soci in alcun caso, l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, ed il potere di rappresentanza in giudizio.

Nelle società di persone, poi, non esiste una vera e propria assemblea, e non è possibile richiamare la disciplina della società per azioni (come, invece, fa il convenuto), ai fini della

forma del verbale o dell'eventuale necessità di una deliberazione di agire contro un cessato amministratore, per farne valere la responsabilità.

2. Il *Parte_I* assume che la domanda sia improcedibile, perché l'atto costitutivo della società disporrebbe che le controversie tra i soci, o quelle tra la società ed uno dei soci, fossero devolute agli arbitri.

La clausola statutaria richiamata è l'art. 13, che prevede un «*collegio arbitrale, amichevole compositore*», il quale «*giudicherà pro-bono et aequo senza formalità di procedura*»: si tratta di una previsione di arbitrato irrituale, che doveva essere fatta valere entro i termini per la formulazione delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 19.5.2006, n. 11857: oramai risalente ma aderente al caso di specie, e tuttora attuale).

Prim'ancora, tuttavia, non può non osservarsi come tale clausola non investa pure le liti tra società e soci, bensì soltanto quelle «*che dovessero insorgere tra i soci, loro eredi ed aventi causa*»: e, allora, la presente controversia appare esclusa, poiché sorta fra la società ed un socio, peraltro considerato nella sua precedente qualità di amministratore.

3. La responsabilità del precedente amministratore, a detta del convenuto, non poteva essere invocata «*in maniera avulsa rispetto alla gestione amministrativa, mettendo in evidenza solo alcuni aspetti della contabilità. Al contrario, la contabilità va verificata per intero e se è vero che la società verifica i suoi conti al momento dell'approvazione dei bilanci, è in occasione dell'adozione del bilancio che il socio può contestare l'operato dell'amministratore. Se il bilancio viene regolarmente approvato, non v'è motivo di lagnanza.*».

In realtà, come può notarsi, il *Parte_I* non specifica puntualmente le proprie difese, circa la complessiva situazione dell'amministrazione e delle finanze della società, nel periodo, nel quale egli stesso ricopriva la carica di amministratore: eppure tale condizione gli avrebbe dovuto permettere di esporre in maniera chiara e particolareggiata ogni aspetto e circostanza.

Egli, poi, non nega di non aver adoperato le somme, incassate tramite i canoni da lui trattenuti, al fine di pagare i tributi: tributi che, nel periodo nel quale egli era amministratore, pertanto, rimanevano insoluti.

Non nega specificamente, ancora, di aver partecipato alla stipulazione del mutuo, come afferma la società attrice, e che il mutuo medesimo fosse destinato, appunto, a ripianare i debiti tributari.

L'attrice presenta, inoltre, il prospetto dei tributi non versati, che di seguito si riporta, e neppure questi elementi sono specificamente confutati dal convenuto:

ANN O	FATTUR A	IMPOST A	10% ca. x SPESE	INCREM. ISTAT.	VERSAMEN TI
2005	3 FEB	2.850,86	2.375,81		
	3 MAG	2.850,86	2.375,81		6.090,41
	6 GIU	36,36		181,74	
	2 AGO	2.887,21	1.774,42		1.837,57
	3 NOV	2.887,21	1.774,42		
2006	3 FEB	2.887,21	1.774,42		
	29 APR	40.000,00			
	3 MAG	2.887,21	1.774,42		354,45
	12 GIU	43,31		216,54	
	10 AGO	2.930,52	1.660,17		864,86
	4 NOV	2.930,52	1.660,17		
2007	3 FEB	2.930,52	1.660,17		
	2 MAG	2.930,52	1.660,17		
	1 AGO	2.961,29	1.814,02		
	1 AGO	30,77		153,85	
	5 NOV	2.961,29	1.814,02		
2008	4 FEB	2.961,29	1.814,02		
	2 MAG	2.961,29	1.814,02		
	3 GIU	73,29		366,46	
	4 GIU	3.034,58	2.180,93		
	4 AGO	3.034,58	2.180,93		
	4 NOV	3.034,58	2.180,93		9.301,55
2009	4 FEB	3.034,58	2.180,93		
TOTALE		93.139,85	34.469,78	918,59	18.448,84

Si aggiunga, infine, che, sulle circostanze di causa, *Parte_I* avrebbe dovuto essere interrogato: si trattava di interrogatorio formale, cui egli tuttavia si sottraeva, senza addurre alcuna giustificazione.

Il complesso di tali elementi, dei documenti e della condotta processuale, da ultimo segnalata (rilevante ex art. 232, co. 1, c.p.c.), induce a reputare fondata la domanda.

4. Il costo degli interessi del mutuo e quello delle sanzioni e degli interessi, pagati sui tributi tardivamente assolti, è stato calcolato dal c.t.u., nominato in corso di causa: che riversava (all'esito di un'attività che si presenta esente da censure di natura giuridica, logica o tecnica) le proprie conclusioni nella seguente duplice tabella:

(A)**Versamenti agli atti per pagamento imposte e tasse periodo 2005 - 2009**

Descrizione	Data pagamento	Totale pagato €	Sanzione + interessi €
Delega F24	08/02/10	27.497,86	1.675,12
Delega f24	05/02/10	64.695,70	10.013,70
Cartella esattoriale pagata col pignoramento presso terzi (INPS)	05/08/10	13.125,22	13.125,22
Cartella esattoriale x iva n. 09220120002494335000	Non agli atti	5.845,50	2.598,50
			27.412,54

(B)

**Piano di ammortamento del mutuo tra la Mi. Do. Vi. An. Snc e la Cassa Arianese di Mutualità scarl
per € 141.000,00 pagabile in 18 rate trimestrali comprensive di interessi da € 8.800,00 ciascuna.**

prog	scadenza	Importo rata	interesse	capitale	Debito estinto	Debito residuo
1	16/08/11	8.800,00	1.763,25	7.036,75	7.036,75	134.023,28
2	16/11/11	8.800,00	1.675,29	7.124,71	14.161,46	126.898,57
3	16/02/12	8.800,00	1.586,23	7.213,77	21.375,23	119.684,80
4	16/05/12	8.800,00	1.496,06	7.303,94	28.679,17	112.380,86
5	16/08/12	8.800,00	1.404,76	7.395,24	36.074,41	104.985,62
6	16/11/12	8.800,00	1.312,32	7.487,68	43.562,09	97.497,94
7	16/02/13	8.800,00	1.218,72	7.581,28	51.143,37	89.916,66
8	16/05/13	8.800,00	1.123,96	7.676,04	58.819,41	82.240,62
9	16/08/13	8.800,00	1.028,01	7.771,99	66.591,40	74.468,63
10	16/11/13	8.800,00	930,86	7.869,14	74.460,54	66.599,49
11	16/02/14	8.800,00	832,49	7.967,51	82.428,05	58.631,98
12	16/05/14	8.800,00	732,90	8.067,10	90.495,15	50.564,88
13	16/08/14	8.800,00	632,06	8.167,94	98.663,09	42.396,94
14	16/11/14	8.800,00	529,96	8.270,04	106.933,13	34.126,90
15	16/02/15	8.800,00	426,59	8.373,41	115.306,54	25.753,49
16	16/05/15	8.800,00	321,92	8.478,08	123.784,62	17.275,41
17	16/08/15	8.800,00	215,94	8.584,06	132.368,68	8.691,35
18	16/11/15	8.800,00	108,65	8.691,35	141.060,03	0,00
			17.339,97			

Sostiene il convenuto, in realtà, che la consulenza sarebbe nulla, perché l'ausiliario aveva richiesto al c.t.p. dell'attrice documentazione non prodotta dalla stessa attrice, e necessaria a provarne le ragioni: si trattava del contratto di mutuo e del piano di ammortamento del medesimo.

In realtà, l'esistenza del mutuo è pacifica, e di esso si rinvencono tracce documentali, nella produzione della *Parte_I* *Parte_I* ^{Pt-} (cfr. la lettera della Cassa, datata al 15 Ottobre 2008; le quietanze emesse dalla stessa banca; la cessione di credito, in favore della Cassa, stipulata il 4 Febbraio 2010): il testo di quel contratto, ed il piano d'ammortamento annesso, non fungono da prova dei fatti costitutivi del diritto dell'attrice, bensì costituiscono elementi di dimostrazione di fatti secondari, ossia utili alla liquidazione del danno, consistente negli interessi pagati sul capitale mutuato.

5. In conclusione, *Parte_I* dev'essere condannato:

- a rimborsare alla società attrice la somma di euro 93.139,85: non è possibile infliggere, altresì, una condanna al pagamento degli interessi moratori, perché non richiesti;
- a risarcire alla società attrice il danno consistente negli interessi e sanzioni, pagati sui tributi (tabella 'A' del c.t.u., terza colonna), e negli interessi del mutuo (tabella 'B' del c.t.u., seconda colonna): oltre alla rivalutazione monetaria dalle singole date di pagamento, fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza, quando l'obbligazione assume natura di debito di valuta: da tale ultima data al soddisfo potrebbero ritenersi dovuti gli interessi, ma essi, in realtà, non sono stati domandati, e non sono impliciti nella domanda risarcitoria.

Deve precisarsi, ancora, che non appaiono dedotti, né quindi provati, gli elementi occorrenti affinché, sino alla data della presente decisione, si possano eventualmente cumulare, *sic et simpliciter*, alla rivalutazione monetaria, gli interessi legali compensativi (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, sent. 10.3.2025, n. 6351: «*Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.*»; in precedenza, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, ord. 13.7.2018, n. 18564).

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con la chiesta distrazione.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 878/2014 R.G.A.C., promossa dalla

Parte_I in persona del l.r. *p.t.*, contro *Parte_I* ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:

1. condanna *Parte_I* a pagare alla *Parte_I* [...] *Parte_I* la somma di euro 93.139,85;
2. condanna *Parte_I* a pagare alla *Parte_I* [...] *Parte_I* la somma di euro 44.752,51, oltre agli accessori come specificato nel § 5 della motivazione;
3. condanna *Parte_I* a rifondere alla *Parte_I* [...] F.lli le spese di lite, liquidate in euro 14.103,00 per compensi ed in euro 697,83 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge; distrazione in favore dell'Avv. Filippo RAUTIIS;
4. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti, *Parte_I*

Potenza, 17 Novembre 2025

IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO